



ISTITUTO COMPRESIVO CEPAGATTI
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via D. Alighieri, n. 25 - 65012 CEPAGATTI (PE)
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085/974772
Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I
e-mail: peic82000d@istruzione.it peic82000d@pec.istruzione.it
sito: www.comprendivocepagatti.edu.it



REGOLAMENTO DISCIPLINARE della Scuola Secondaria di 1° grado

Ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 22 marzo 2023 Delibera n. 49

Normativa di riferimento:

- L. 241 del 07-08-1990 con le successive modifiche;
- D.Lgs. 297 del 16-04-1994 con le successive modifiche;
- D.P.R. 249 del 24-06-1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e le successive modifiche intervenute con il D.P.R. 235 del 21-11-2007. Lo “Statuto degli studenti e delle studentesse” accoglie e sviluppa anche le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989) ratificata nel nostro ordinamento con la L. 176 del 27-05-1991;
- Direttiva MPI 104 del 30-11-2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;
- C.M. 3602 del 31-07-2008;
- L. 71 del 29-05-2017.

PREMESSA

Il Regolamento di Disciplina dell'Istituto Comprensivo statale di Cepagatti si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Nella scuola che è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica pertanto gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica: rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici; assolvimento degli impegni scolastici; osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola; utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo.

Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

Qualsiasi azione disciplinare deve essere finalizzata al recupero dell'alunno: ogni Consiglio

di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero educativo.

La successione delle sanzioni non é, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La convocazione dei genitori deve essere intesa come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

ART.1 - Principi e finalità

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, contribuisce allo sviluppo della personalità degli stessi, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.

Gli alunni devono rispettare l'Istituzione scolastica quale "comunità di buone pratiche" e le regole del vivere civile: rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici; assolvimento degli impegni scolastici; osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola; utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo. Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire; la sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente con azioni a vantaggio della comunità scolastica.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni consiglio di classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, intervenendo sul tale comportamento "anomalo" con una strategia di recupero o inserimento più generale. L'applicazione delle sanzioni pertanto non é, né deve essere, automatica.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal consiglio di classe.

Art. 2 – Diritti

1. L'alunno ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La

scuola persegue, a tal fine, la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dell'alunno alla riservatezza.
3. L'alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i docenti pertanto, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli stessi un dialogo costruttivo finalizzato allo star bene a scuola.
5. L'alunno ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività proposte nel Piano dell'Offerta Formativa. Le attività didattiche curricolari e le attività formative proposte, sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna dunque a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo, didattico e formativo di qualità;
 - b) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - c) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli alunni, anche con handicap;
 - d) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - e) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 – Doveri

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni regolarmente e con puntualità e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, assentandosi solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informano la scuola.
2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, nonché dei familiari, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, serio ed educato, coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà, nel rispetto del lavoro degli insegnanti, del proprio e di quello dei compagni.
4. Gli alunni sono leali sia nel comportamento verso i compagni e gli insegnanti, sia nell'impegno scolastico, sanno riconoscere i propri errori e si assumono le proprie responsabilità.
5. Gli alunni usano un linguaggio corretto ed educato, evitando ogni aggressività e qualsiasi parola offensiva e adattando il proprio linguaggio all'interlocutore.
6. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità e della dignità delle persone (compagni, personale della scuola, familiari) si riferisce anche alle relazioni intrattenute con strumenti informatici e telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
7. Gli alunni rispettano il proprio corpo e lo mantengono pulito e in salute, tengono in ordine gli oggetti personali e portano a scuola solo quelli utili alla loro attività di studio.

8. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite per le sedi scolastiche.
9. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e delle persone.
10. Gli alunni si presentano a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'Istituzione. Assicurano la tenuta sportiva per le lezioni e le attività ginniche e sportive.
11. Gli alunni rispettano e fanno rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove si studia e si lavora; collaborano a renderlo più bello, confortevole ed accogliente per migliorare la qualità della vita della scuola.
12. L'utilizzo del cellulare è vietato per tutta la durata delle ore di lezione. È, pertanto, sconsigliato agli alunni di portare il proprio apparecchio cellulare a scuola. Qualora gli alunni ne fossero muniti, dovranno consegnarlo, spento, al docente della prima ora e ne rientreranno in possesso solo al momento dell'uscita dalla scuola. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente, mediante la linea telefonica fissa della scuola.
13. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa se non preventivamente autorizzata dal docente e con specifico riferimento ad esigenze didattiche.
14. L'uso di attrezzature tecnologiche della scuola è ammesso solo con autorizzazione e sotto la sorveglianza del docente, con specifico riferimento ad esigenze didattiche.
15. Tutti i doveri degli alunni si intendono estesi a tutto il tempo scuola, compresa la ricreazione e le uscite didattiche.

Art. 4 – Disciplina

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 249 del 24-06-1998 e successive modifiche, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della L. 71 del 29-05-2017.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La sanzione deve essere applicata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
4. Il richiamo scritto deve essere preciso e circostanziato ovvero deve descrivere con precisione il comportamento scorretto e deve essere riferito a soggetti chiaramente individuati.
5. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente Regolamento determina le modalità attraverso le quali gli alunni sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e delle conseguenze che dall'infrazione derivano.

8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di classe.
9. Nei periodi di allontanamento, in previsione del rientro nella comunità scolastica, saranno date all'alunno indicazioni sulle attività da svolgere a casa.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
11. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente Regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il Dirigente scolastico.

Art. 5 - Infrazioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari sono comportamenti in violazione dei doveri degli alunni e sono classificate come segue:

punto 1 - INFRAZIONI LIEVI	punto 2 - INFRAZIONI GRAVI	punto 3 - INFRAZIONI GRAVISSIME
<ul style="list-style-type: none"> a) Ritardo alle lezioni b) Mancata giustificazione delle assenze c) Mancato rispetto degli impegni di studio: non svolgere i compiti, non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari d) Ritardo nella riconsegna di comunicazioni e avvisi firmati dai genitori e) Disturbo allo svolgimento delle lezioni f) Comportamenti scorretti nei bagni, negli spogliatoi, nei corridoi, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola, alla ricreazione, al cambio dell'ora. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Reiterazione di una delle infrazioni previste al precedente punto 1 del presente articolo b) Mancanza di rispetto, anche formale, con atteggiamenti, gesti e linguaggio offensivi, nei confronti del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni c) Falsificazione di firme d) Danneggiamento di strutture, arredi, suppellettili e sussidi didattici della scuola, dei docenti, dei compagni e) Utilizzo del telefono cellulare o di altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e immagini durante l'orario scolastico f) Utilizzo di qualsiasi mezzo tecnologico senza specifica autorizzazione del docente g) Diffusione non autorizzata, attraverso social network, chat, blog, forum, messaggistica veloce, di dati, foto o filmati riguardanti la vita scolastica. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Reiterazione di una delle infrazioni previste al precedente punto 2 del presente articolo b) Mancanza di rispetto, anche formale, con atteggiamenti, gesti e linguaggio offensivi, nei confronti di persone particolarmente vulnerabili o con finalità discriminatorie o razziste c) Diffusione, attraverso social network, chat, blog, forum, messaggistica veloce, di contenuti denigratori, calunniosi, offensivi nei confronti di personale della scuola, compagni, familiari. d) Diffusione, attraverso social network, chat, blog, forum, messaggistica veloce, di contenuti denigratori, calunniosi, offensivi nei confronti di persone particolarmente vulnerabili o con finalità discriminatorie o razziste e) Comportamenti configurabili come reati: reati che violino la dignità e il rispetto della persona (con particolare riferimento a gravi atti di bullismo e cyber bullismo) oppure atti di grave violenza o tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 6 - Violazioni e sanzioni

1. Le sanzioni per ciascun gruppo di infrazioni si intendono graduali, vanno pertanto applicate a partire dalla prima, passando alla successiva quando la prima si sia rivelata inefficace e pertanto vi sia ripetizione della mancanza.

INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI		ORGANO COMPETENTE
Art. 5 punto 1 Infrazioni da a) fino a f) (LIEVI)	1	Richiamo verbale privato o in classe	Insegnante, anche di classe diversa
	2	Ammonizione scritta sul diario dello studente, firmata per presa visione dalla famiglia	Insegnante, anche di classe diversa
	3	Ammonizione scritta sul diario dello studente, firmata per presa visione dalla famiglia e controfirmata dal Ds o dal docente collaboratore del Ds	Insegnante, anche di classe diversa, Dirigente scolastico o collaboratore del Dirigente scolastico
	4	Ammonizione scritta sul registro di classe elettronico, con convocazione della famiglia per un colloquio	L'insegnante di classe annota l'ammonizione sul registro e procede alla convocazione della famiglia; nei casi più gravi la convocazione verrà richiesta dal Dirigente scolastico
Reiterazione delle infrazioni dell'art. 5 punto 1	5	Ammonizione scritta della Ds	Il Dirigente scolastico su proposta del coordinatore di classe o del Consiglio di Classe
Art. 5 punto 2 Infrazioni da a) fino a g) (GRAVI)	6	Sospensione dalle lezioni, con l'obbligo di frequenza, fino a 3 giorni	Consiglio di classe
Reiterazione delle infrazioni dell'art. 5 punto 2 (GRAVI) Art. 5 punto 3 Infrazioni da a) fino a d) (GRAVISSIME)	7	Sospensione fino a 5 giorni senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe
Reiterazione delle infrazioni dell'art. 5 punto 3 da a) fino a d) Art. 5 punto 3 Infrazioni punto e) (GRAVISSIME)	8	Sospensione per un periodo di 5 giorni	Consiglio di classe

2. I provvedimenti sanzionatori sono assunti a maggioranza dal Consiglio di classe. L'adunanza è valida con la presenza della metà più uno di tutti gli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'Organo collegiale legato da vincoli di parentela (fino al terzo grado) con lo studente oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 - Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono disposte dai Docenti, dalla Dirigente scolastica o dal Consiglio di classe secondo quanto indicato nella tabella riportata nell'Art. 6 comma 1 del presente Regolamento di

disciplina.

Art. 8 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Per le sanzioni da 1 a 4 della tabella dell'Art.6 l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 comma 1 della L. 241-1990 e successive modifiche. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente nell'immediatezza del fatto, dopo aver sentito senza formalismi le giustificazioni dello studente.
2. Per l'ammonizione scritta della Dirigente scolastica, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo e la necessità di contenere il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 comma 1 della L. 241-1990 e successive modifiche. L'ammonizione viene pertanto formulata con sintetiche motivazioni, dopo audizione dello studente, e comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione.
3. Per tutte le altre sanzioni, la Dirigente scolastica provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 comma 1 della L. 241-1990 e convoca l'alunno e la famiglia per il contraddittorio a sua difesa entro 5 giorni dalla contestazione. Il Dirigente provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere consegnata ai genitori o tutori, mediante raccomandata a mano, posta elettronica, fonogramma. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
5. Qualora nell'evento disciplinarmente rilevante siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato verrà assistito da un genitore.
7. L'audizione si svolge alla presenza del Dirigente scolastico e del coordinatore di classe. Lo studente esprime le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente scolastico. Qualora ne facciano richiesta gli alunni controinteressati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un docente delegato dal Dirigente scolastico.
8. A seguito dell'audizione il Dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi il Dirigente rimette gli atti al Consiglio di classe ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di trenta giorni. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale, a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 9 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo collegiale

1. L'Organo collegiale è convocato dal Dirigente scolastico entro sei giorni dall'audizione dell'incolpato.

2. Delle operazioni compiute dall'Organo collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'Art. 4 comma 2 del presente regolamento.
3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato.

Art. 10 – Rientro nella comunità scolastica

1. Nei periodi di allontanamento la scuola mantiene, con lo studente e con i suoi genitori, un rapporto finalizzato alla preparazione del rientro dello studente nella comunità scolastica.
2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
3. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti in caso di iscrizione in corso d'anno di un alunno proveniente da un altro istituto, il Dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'Istituto di provenienza.

Art. 11 – Riconversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica

1. Quando possibile si convertirà la sanzione in attività a favore della comunità scolastica, al fine di consentire la riparazione del danno, favorire la crescita del senso di responsabilità ed indurre lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.
2. Possono essere modalità di conversione le seguenti attività: riordino del materiale didattico e delle aule, sistemazione delle aule speciali e dei laboratori, attività di supporto alla Biblioteca, attività di ricerca e di approfondimento didattico, attività di volontariato interne alla scuola.

Art. 12 – Riparazione del danno

1. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati. Sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni colpevoli dell'infrazione l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico, tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.

Art. 13 - Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico è ammesso reclamo all'Organo di garanzia interno alla scuola.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso, entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola.
4. L'Organo di garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso; qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 14 – Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia interno della scuola è composto da:
 - Dirigente scolastico, o suo delegato, che lo presiede;
 - un docente designato dal Collegio docenti.
 - due genitori designati tra i componenti del Consiglio d'Istituto.
2. Le competenze dell'Organo di garanzia sono quelle stabilite dall'Art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. 249 del 24-06-1998 modificato dall'Art. 2 del D.P.R. 235 del 21-11-2007.
3. L'Organo di garanzia dura in carica un triennio; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.
4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante; l'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.
5. Le adunanze dell'Organo di garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o di impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Art. 15 – Organo di garanzia regionale

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel Regolamento disciplinare, è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola.